

CODICE CIVILE

Libro II - Delle successioni Titolo V - Delle donazioni

Art. 793 Donazione modale.

La donazione può essere gravata da un onere .

Il donatario è tenuto all'adempimento dell'onere entro i limiti del valore della cosa donata.

Per l'adempimento dell'onere può agire, oltre il donante, qualsiasi interessato, anche durante la vita del donante stesso .

La risoluzione per inadempimento dell'onere, se preveduta nell'atto di donazione, può essere domandata dal donante o dai suoi eredi.